

N. 01106/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2013, proposto da:
Daniela Rosso, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina De Benetti,
con domicilio, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Treviso in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dagli avv. Antonello Coniglione,
Giampaolo De Piazzì, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091, presso
l'avvocatura civica;

nei confronti di

Renata Rosso, non costituita;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 29.4.2013 n. 40669 avente ad oggetto:
"Denuncia di inizio attività prot. n. 6357 del 27.1.2010. Diffida a non
effettuare l'intervento" per la realizzazione di un ascensore esterno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che:

- l'atto di diffida impugnato è stato emesso una volta spirato il termine perentorio stabilito dall'art. 23, comma 6, D.P.R. n. 380/2001 per l'esercizio del potere inibitorio; né risultano evidenziati nella motivazione del provvedimento di diffida impugnato i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela o di quello repressivo sanzionatorio, esercitabile, quest'ultimo, nel caso residuale, non ricorrente nella fattispecie, di non conformità dell'opera al progetto presentato;
- peraltro, l'atto di assenso da parte della proprietaria dell'area scoperta confinante, tardivamente richiesto dall'amministrazione, non è necessario nel caso in esame d'installazione di un ascensore per disabili, dove, operando la deroga alle distanze stabilite dai regolamenti edilizi comunali, prevista dall'art. 79 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 in favore delle opere finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche, rimangono rispettate le distanze stabilite dagli artt. 873 e 907 c.c. (rispettivamente tra costruzioni e delle costruzioni dalle vedute) essendo l'immobile della controinteressata un'area scoperta non edificabile e non un fabbricato;

- pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

Condanna il Comune di Treviso a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)